



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 23 GIUGNO 2021

Art. xiii

ARTICOLO XIII

IMMUNITA' DEL PERSONALE EPLO OPERANTE IN ITALIA

1. Il Personale dell'Organizzazione gode, all'interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità':

(a) immunità' da ogni forma di detenzione preventiva, salvo il caso di flagranza, o di un reato commesso in Italia per il quale la legge italiana prevede la reclusione non inferiore a tre anni, nel qual caso le competenti autorità' italiane ne daranno immediata comunicazione al Direttore dell'Ufficio di tale arresto;

(b) immunità' dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, art. 36;

(c) immunità' da procedimenti giudiziari per quanto riguarda parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da esso compiuti in veste ufficiale, fermo restando che tale immunità' continuerà' anche nei casi in cui le persone interessate abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione;

(d) esenzione, per i membri del personale che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, da qualsiasi forma di imposta diretta su stipendi, emolumenti, indennità' e altri benefici loro corrisposti da o per conto dell'Organizzazione;

(e) esenzione, per il personale non cittadino italiano e non residente permanente, da qualsiasi forma di imposta diretta sui redditi provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;

(f) esenzione nei confronti di loro stessi, dei propri coniugi e delle persone a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;

(g) per i membri del personale che non siano cittadini italiani e che non sono residenti permanenti, libertà' di detenere all'interno della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. Tale personale potrà' liberamente trasferire i propri titoli e valute estere fuori della Repubblica Italiana, nei limiti

e con le modalita' consentite dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile. Tale personale potra', durante il proprio servizio presso l'Organizzazione o al termine di tale servizio, prelevare dalla Repubblica Italiana le somme ricevute dall'Organizzazione in Euro, nonche' l'equivalente dell'intero importo in qualsiasi valuta che abbia portato in la Repubblica Italiana attraverso i canali autorizzati, nei limiti e con le modalita' consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile;

(h) il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente permanente di importare - in esenzione da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione - al momento della prima assunzione, i loro mobili ed effetti personali, compreso un autoveicolo usato, in una o piu' spedizioni separate che devono essere spedite entro un termine ragionevole, e comunque entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Ufficio. I veicoli importati esenti da dazi e tasse di cui al presente Accordo non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorita' italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore;

(i) inoltre, il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente permanente, di acquistare, in franchigia da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione all'importazione, un autoveicolo nuovo al momento della prima nomina. Tale diritto deve essere esercitato entro 18 mesi dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'Ufficio. Tale veicolo non puo' essere venduto prima di 36 mesi dalla data di acquisto. I veicoli acquistati in esenzione da dazi e tasse di cui al presente Contratto non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorita' italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore;

2. Il Governo rilascia al personale e ai loro familiari una carta d'identita', specificando lo status del titolare.

3. Oltre ai privilegi e immunita' specificati nella sezione precedente, al Direttore dell'Ufficio, o a qualsiasi membro di livello elevato che agisca per conto del Direttore durante la sua assenza dal servizio, sono concessi i privilegi, le immunita' e le agevolazioni concessi agli Ambasciatori, purché non cittadini o residenti permanenti in Italia.

4. L'Organizzazione comunica annualmente al Governo l'elenco del personale impiegato presso l'Ufficio e le eventuali variazioni.

Versione in vigore dal 19 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021
------	---

Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 94
---------	-----------------------------

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2022
---------------	---------------------------------------

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2022/art-xiii>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it